

SENTENZA N. 754/2023
N. R.G. 522/2023 Appello Lavoro



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa [redacted]	Presidente
Dott.ssa [redacted]	Consigliere
Dott.ssa [redacted]	Giudice Ausil. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 522/2023, avverso la sentenza n. 2524/2022, del Tribunale di Milano, Dott.ssa [redacted] promossa da:

[redacted] rappresentata
e difesa dagli avv.ti Paolo Maria Angelone e prof. Franco Scarpelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Milano, al C.so Italia 8

APPELLANTE

C/

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con sede legale in Roma via Ciro il Grande, 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fanara, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Savarè 1 (Ufficio Legale Distrettuale)

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in riforma della sentenza n. 2524/2022 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (dott.ssa), depositata in data 24/11/2022, non notificata, così giudicare:

NEL MERITO:

- a) accertare che la signora _____ ha maturato il diritto ad ottenere l'assegno sociale e, per l'effetto, dichiarare l'Inps tenuto al pagamento in favore della Ricorrente dell'assegno sociale di cui all'art. 3 L. 335/1995 a decorrere dal 1° giugno 2021, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché le ulteriori quote mensili maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni;
- b) condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 5.020,28, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, e comunque la somma diversa che sarà ritenuta dovuta all'esito del giudizio, nonché le ulteriori quote mensili maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni;
- c) condannare l'Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso dei compensi dovuti dalla appellante ai propri difensori per i due gradi di giudizio, da liquidarsi secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e

da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore dell'avvocato _____ : legale anticipatario.

PER L'APPELLATO

Piaccia All'Ecc.ma Corte di Appello

ogni contraria istanza disattesa:

Rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra _____ perché inammissibili, infondate illegittime ed erronee per i motivi di cui in narrativa.

Per l'effetto confermare in ogni sua statuizione la Sentenza del Tribunale Di Milano G.U del Lavoro Dr.ssa _____ n. 2524/2022

Con vittoria di spese ed onorari.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.05.2023 l'appellante ha impugnato la sentenza n. 2524/2022 del Tribunale di Milano che ha respinto la domanda di accertamento del diritto all'assegno sociale, con decorrenza dal 01.06.2021, e conseguente condanna di INPS al pagamento dei ratei arretrati e maturati sino al 30.04.2022, quantificati nella misura di € 5.020,28, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo dal dovuto al saldo.

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierna appellante ha così dedotto:

"1. La Ricorrente, nata in Perù il 12 marzo 1934, è entrata in Italia il 1° gennaio 2003, ha ottenuto il primo permesso di soggiorno nel giugno 2003 e, dal 9 marzo 2020, è residente in

Milano, ove vive con la figlia e la famiglia di essa, in quanto vedova
(docc. 1 e 2).

2. Come risulta dai certificati anagrafici che ha richiesto e ottenuto negli anni sin dall'agosto 2006 per le varie esigenze, la ricorrente già da quell'epoca viveva stabilmente in Italia (cfr. doc. 3)

3. In data 18 maggio 2021, la Ricorrente, titolare di permesso per soggiornante di lungo periodo (doc. 4) e di indennità di accompagnamento, ha presentato, tramite il Patronato INCA, domanda di assegno sociale alla sede Inps di Milano Nord (doc. 5) per titolari di carta di soggiorno.

In sede di domanda, la ricorrente:

- autocertificava di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni e di non essersi mai allontanata, di non avere percepito redditi per l'anno di riferimento se non quelli indicati,

- *allegava alla domanda:*

a) certificazione consolare di pensione del Perù per l'importo di Euro 1.640,00 annue (doc. 6),
b) certificazione immobiliare della proprietà di un appartamento in Perù di 72.44 mq (doc. 6),
c) permesso di soggiornante di lungo periodo (doc. 4) d) certificato di residenza storico (doc. 3), d) dichiarazione dello stato di indigenza (doc. 6).

4. In data 1° luglio 2021 la sede INPS Milano Nord inviava una e-mail al Patronato INCA contenente una richiesta di integrazione documentale riguardo le dichiarazioni di beni e pensioni estere e le copie dei passaporti con entrate ed uscite dall'Italia e, in data 7 luglio 2021 la funzionaria INCA dott.ssa [redacted] inviava la documentazione richiesta (doc. 7).

5. Nonostante la documentazione prodotta anche all'esito della richiesta di integrazione, la Sede Territoriale INPS di Milano Nord in data 16 luglio 2021 comunicava alla Ricorrente il rigetto della domanda apoditticamente motivato dall'impossibilità "...di stabilire la permanenza continuativa sul territorio italiano in quanto carente delle date dei rientri in Italia"(doc. 8).

6. Considerato che, differentemente da quanto pare ritenere INPS, le date indicate sui passaporti di entrata e uscita erano e sono (come vedremo infra) assolutamente chiare circa le entrate e uscite dall'Italia della ricorrente nel decennio da maggio 2011 a maggio 2021, in data 5 agosto 2021 la funzionaria INCA . presentava istanza di riesame, allegando nuovamente tutta la documentazione richiesta (doc. 9) nonché un'autodichiarazione della ricorrente con la quale si riepilogavano tutte le varie residenze in Italia sin dal 2004 (doc. 10) L'istanza tuttavia non sortiva alcun esito e neppure, quantomeno, un riscontro.

7. Conseguentemente la Ricorrente, in data 3 settembre 2021, tramite il Patronato INCA presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Inps al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di reiezione e la pronta liquidazione della prestazione, allegando nuovamente tutta la documentazione delle fasi precedenti (doc. 11).

8. in data 27 settembre 2021, il Comitato Provinciale Inps di Milano, rigettava il suddetto ricorso con la seguente motivazione: "Considerato che in data 16 luglio 2021 la Sede Inps di competenza ha respinto la domanda di assegno sociale in quanto non risulta soddisfatto il requisito della permanenza legale e continuativa di almeno 10 anni sul territorio italiano. Dalla documentazione prodotta dall'Interessata in Sede di ricorso e da accertamenti procedurali effettuati (assenza di estratto contributivo) non è possibile concedere la prestazione in quanto

non risulta accertabile la permanenza legale e continuativa di almeno 10 anni sul territorio italiano" (doc. 12);

9. Differentemente da quanto sostiene INPS e come risulta anche dai passaporti allegati nelle precedenti fasi nel periodo dal 18 maggio 2021 (data di presentazione della domanda) andando a ritroso al 18 maggio 2011 la ricorrente è stata sempre presente sul territorio italiano con l'eccezione di periodi sempre limitati, comunque inferiore ai sei mesi nell'anno (cfr. docc. 13 e 14 – Passaporto _____ e Passaporto _____)

10. In particolare risultano le seguenti entrate e uscite: a) Passaporto _____ (doc. 14): - Pagina 4 uscita Perù 6 apr. 2011, - Pagina 7 uscita Madrid 24 ago. 2014; Pagina 4 entrata Perù 25 ago. 2014; Pagina 6 uscita Perù 24 nov. 2014; Pagina 6 entrata Madrid 25 nov. 2014; - Pagina 18 uscita Madrid 18 apr. 2017; Pagina 29 entrata Perù 19 aprile 2017, Pagina 4 uscita Perù 17 maggio 2017, Pagina 29 entrata Madrid 18 maggio 2017, - Pagina 29 uscita Madrid 11 giugno 2019; Pagina 29 entrata Perù 12 giugno 2019; Pagina 28 uscita Perù 27 ottobre 2019; Pagina 28 entrata Madrid ottobre 2019; b) Il passaporto successivo e attualmente in uso (_____ doc. 13) non presenta timbri di entrata e/o uscita.

11. Per quanto riguarda la situazione familiare la signora _____ vive presso l'abitazione della figlia dalla quale dipende completamente e che provvede al suo mantenimento (doc. 2).

12. Ai sensi del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, si precisa che il reddito familiare della ricorrente è inferiore ai limiti di cui al combinato disposto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 115/2002, come richiamati dall'art. 9, comma 1-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, introdotto dall'art. 37, comma 6, D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, riferito a tutto il nucleo familiare, come si evince dalla dichiarazione allegata (doc. 15 – dichiarazione sostitutiva di certificazione)."

Il Giudice di I grado ha rigettato la domanda con compensazione delle spese di lite.

Dopo aver riportato la normativa applicabile al caso di specie, ha rilevato che la L. n. 388/2000, art. 80, comma 19, subordina il diritto a percepire il beneficio dell'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 ha stabilito che dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale possa essere corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Ha ritenuto che, nel caso concreto, stando alla prospettazione attorea, la prova del soggiorno continuativo in Italia sarebbe riconducibile alle autocertificazioni di residenza in Italia e alle copie dei passaporti prodotti in giudizio; dall'esame dei predetti documenti, si evince che nei due passaporti risultano annotate varie trasferte in Perù – peraltro, della durata di svariati mesi - sempre con uscita e rientro da Madrid, quindi carenti delle date di effettivo ritorno in Italia; date obiettivamente necessarie ai fini dell'accertamento del requisito in esame.

L'appellante, con unico e articolato motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato il requisito del soggiorno legale e continuativo ex art. 20, comma 10, D.L. n. 112/2008.

Evidenzia che dai passaporti allegati si evince che nel periodo dal 18.05.21 (data presentazione domanda) andando a ritroso al 18.05.2011, la ricorrente è stata sempre presente sul territorio italiano ad eccezione di periodi sempre limitati e comunque inferiori a sei mesi nell'anno.

In particolare risultano le seguenti entrate e uscite:

a) Passaporto (doc. 14):

Pagina 4 uscita Perù 6 apr. 2011,

Pagina 7 uscita Madrid 24 ago. 2014; Pagina 4 entrata Perù 25 ago. 2014;

Pagina 6 uscita Perù 24 nov. 2014; Pagina 6 entrata Madrid 25 nov. 2014;

Pagina 18 uscita Madrid 18 apr. 2017; Pagina 29 entrata Perù 19 aprile 2017;

Pagina 4 uscita Perù 17 maggio 2017, Pagina 29 entrata Madrid 18 maggio 2017;

Pagina 29 uscita Madrid 11 giugno 2019; Pagina 29 entrata Perù 12 giugno 2019;

Pagina 28 uscita Perù 27 ottobre 2019; Pagina 28 entrata Madrid ottobre 2019;

b) Il passaporto successivo e attualmente in uso (doc. 13) non presenta timbri di entrata e/o uscita.

Ritiene che il primo Giudice erra quando non ha ritenuto la sussistenza del soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale, per il solo fatto che l'appellante, per risparmiare i costi di viaggio, ha fatto scalo a Madrid (UE) per rientrare dal Perù e per poi tornare al luogo di residenza, così come normalmente si usa fare per i viaggi verso il sud America, anche perché molte volte non ci sono voli diretti per Milano-Lima.

Rileva che l'appellante nei 10 anni ha fatto solo 4 viaggi documentati per un totale di assenze dal territorio italiano di molto inferiore ai 300 giorni, inoltre il primo giudice non ha tenuto conto dei molteplici certificati di residenza che ricostruiscono la storia della residenza dell'appellante presso il comune di Milano per tutto il periodo dal 2006 al 2019.

Si è costituito l'Istituto Previdenziale chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado.

All'udienza del 18 Settembre 2023 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.

L'appello è fondato e va accolto.

Su questione analoga questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 200/2023, le cui motivazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.

"Premesso che nel giudizio di primo grado l'istituto previdenziale non ha contestato la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della prestazione per cui è causa, limitandosi a ribadire la tesi già espressa in via amministrativa della mancanza del requisito del soggiorno legale e continuativo nei dieci anni precedenti la domanda amministrativa, (.....), la questione devoluta come controversa nel gravame è esclusivamente quella relativa alla dimostrazione del requisito del soggiorno legale e continuativo: sul punto, rileva il collegio che, come già affermato da questa corte in altra precedente decisione che si intende richiamata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr.: Corte Appello di Milano 2 ottobre 2019 n.1680/19), in forza dell'art.20 X comma D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito in L.6 agosto 2008 n.133, "a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335 è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il legislatore (...) ha fissato, per gli <<aventi diritto >>, un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

Il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (...) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e (...) la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale" (così: Corte Appello Milano n.1680/19 cit.).

In altri termini, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o permesso di soggiorno rende " irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discriminine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art.14 della Convenzione dei diritti dell'uomo "(così: Cass. ord. 30 settembre 2019 n.24241; cfr. nello stesso senso : Cass. 25 giugno 2019 n.16989; Cass. 29 agosto 2016 n.17397; cfr. anche: Cass. 19 settembre 2017 n.21564 in materia di indennità speciale di disoccupazione agricola).

Nella fattispecie in esame, ritiene il Collegio che il requisito di cui si discute – permanenza legale e continuativa di almeno 10 anni sul territorio italiano - sia stato dimostrato dall' odierna appellante attraverso le risultanze probatorie emerse nel giudizio di primo grado.

Infatti, la sig. ! non solo risulta essere stata presente legalmente sul territorio nazionale nel decennio antecedente la rispettiva domanda amministrativa, ma han prescelto il territorio nazionale come *“centro dei propri interessi e della propria dimora abituale”*.

In tal senso, depone, prima di tutto, l'ininterrotta residenza anagrafica, quale risulta dai certificati storici di residenza (Doc. 3 e 22) e dall'autocertificazione (Doc. 10) prodotti sin dal primo grado di giudizio

Ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora di una persona in un dato luogo, concorrendo ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (cfr. sul punto: Cass. 14 marzo 1986 n.1738, secondo cui tale stabile permanenza sussiste anche nel caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali).

In secondo luogo, l'allora ricorrente aveva indicato nel ricorso introduttivo, come sopra riportato, in modo specifico i temporanei periodi di assenza dal 2011 al 2021, come risultanti dai passaporti.

La circostanza ritenuta dal primo Giudice ostativa per il riconoscimento dell'assegno sociale, nello specifico: *“si osserva che nei due passaporti agli atti risultano annotate varie trasferte in Perù – peraltro, della durata di svariati mesi - sempre con uscita e rientro da Madrid, quindi carenti delle date di effettivo ritorno in Italia; date obiettivamente necessarie ai fini dell'accertamento del requisito in esame”*, non viene condivisa da questo Collegio, atteso che

il rientro in Italia dal Perù, con eventuale scalo a Madrid, all'interno dell'Unione Europea, non fa venir meno il requisito della stabile permanenza sul territorio italiano.

Inoltre l'appellante a riprova, che dopo aver fatto scalo a Madrid, tornando dal Perù, rientrava in Italia, ha prodotto un biglietto aereo Madrid – Milano (Doc. 23), circostanza che conferma il rientro in Italia, ove la stessa vive legalmente ed abitualmente.

Pertanto, ritiene il Collegio, sulla scorta dei principi di diritto sopra menzionati, che, pur ammettendo, come allegato dall'appellante, che la stessa si sia assentata dalla dimora abituale in Italia nel decennio precedente la domanda amministrativa, quindi dal 2011 al 2021, tali allontanamenti dal territorio nazionale non valgano a smentire quel radicamento intenso ed abituale con il luogo prescelto quale centro dei propri interessi e della propria dimora abituale, trattandosi di assenze episodiche e di breve durata.

Di conseguenza, deve dichiararsi il diritto dell'appellante a percepire l'assegno sociale con decorrenza dal 01.06.21 al 30.04.2022 e, per l'effetto, l'Ente Previdenziale appellato deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei maturati e quantificati in Euro 5.020,28. oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI l. 30.12.1991 n. 412 e dell'art. 20 co. 36 l. 23.12.1994 n. 724.

Le spese processuali del doppio grado, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle applicabili *ratione temporis* per ciascun grado di giudizio, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria; di conseguenza l'Inps va condannata al pagamento della somma complessiva di € 7.000,00 (€ 3.500,00 per il primo grado, € 3.500,00 per l'appello), oltre spese generali ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 2524/2022 del Tribunale di Milano:

- accerta il diritto dell'appellante a percepire l'assegno sociale a decorrere dal 01.06.2021;
- condanna INPS al pagamento della somma di 5.020,28 dovuta a titolo di arretrati maturati sino al 30.04.2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- Condanna INPS alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in € 7.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Milano 18 Settembre 2023

Il Giudice Ausiliario Rel.

Il Presidente

